

Anticorruzione/Trasparenza

A A.KR.E.A. S.p.A.

CONGESI

CROTONE SVILUPPO

MARINA DI CROTONE S.P.A.

e pc Dirigenti

Posizioni Organizzative F.F.

SEDE

Oggetto: Obblighi di pubblicità alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 di cui agli art. 38, 39, 40 e 42 del Dlgs 14 marzo 2013, n. 33.

Spettabili aziende

l'art. 2-bis - Ambito soggettivo di applicazione - comma 1 del DLgs. 14 marzo 2013 n. 33 (in seguito denominato 33/2013) e successive modificazioni, obbliga, le Pubbliche amministrazioni (in seguito denominato PA), alla tempestiva pubblicazione dei dati intendendo che "Ai fini del presente decreto, per pubbliche amministrazioni si intendono tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Specifica, inoltre, al comma 2 che 'La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, in quanto compatibile:

- a) agli enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) alle società in controllo pubblico come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Sono escluse le società quotate come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), dello stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.))
- c) alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni. "

SEGRETATIO GENERALE AVV. Bruno ROSASPIN

Pagina I di 5

Anticorruzione/Trasparenza

Ciò specificato si richiama l'attenzione sugli obblighi i cui all'artico 14 - Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali - e 15Bis - Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate -.

Si fa obbligo, infatti, di pubblicare i seguenti dati:

Art 14 - pubblicazione per i titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) e per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati per i dirigenti ed incaricati di posizione organizzativa facenti funzioni, i seguenti documenti ed informazioni:

- l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- il curriculum;
- i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- e le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Vanno inoltre pubblicate le dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190. Pertanto le società sono tenute a fornire dette dichiarazioni, per la verifica delle condizioni di cui al Dlgs 39/13¹ (si veda nota 1)

Pagina 2 di 5

SECRETARIF THERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/13, di non aver alla data odierna subito condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del D.Lgs. n. 39/13, di non avere, nei due anni precedenti, svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato finanziati dal Comune di Crotone ovvero di aver svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite dal Comune di Crotone; Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 39/13, di non aver fatto parte nei due anni precedenti la data odierna, della Giunta o del Consiglio di Comune di Crotone, di non aver fatto parte nell'anno precedente la data odierna, della Giunta o del Consiglio di una Provincia, di un Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra Comuni avente la medesima popolazione della Regione Calabria, di non essere stato Presidente o Amministratore delegato di Enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di Province, Comuni e loro forme associative della Regione Calabria;



Anticorruzione/Trasparenza

Art. 15Bis - le società a controllo pubblico, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:

- gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
- il curriculum vitae;
- i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali;
- il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.
- · Attestazione di verifica conflitti di interesse

L'obbligo della pubblicazione ha origine entro tre mesi dal conferimento di detti incarichi (art. 14 e art 15bis) e si protrae per i tre e cinque anni successivi il termine dell'incarico rispettivamente per l'art.14 e per l'art. 15bis

Ai responsabili di settore dell'Ente, in indirizzo per conoscenza, a cui è demandata l'attività di controllo per come previsto dallo stesso decreto legislativo all'art 22 comma 5², si richiama il comma 2 dell'art. 15 bis che recita:

"2. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 1, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta."

Inoltre si ricorda che l'ANAC ha già effettuato una verifica sull'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 22 del DLgs. 33/2013 e successive modificazioni -Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato – precisando che la mancata pubblicazione dei dati è regolamentato dal comma 4 del citato art. 22:

SEGRETATION OF FRALE

² Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.



Anticorruzione/Trasparenza

"4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma

1, e' vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte

dell'amministrazione interessata ((ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono

tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da

parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)))".

Inoltre, oltre alla sanzioni citate, all'art. 47 del Dlgs. 33/13 prevede:

"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione

patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le

partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto

l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del

responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o

organismo interessato. ((1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua

la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della

finanza pubblica, nonche' nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo.

La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis,

comma 2.))

2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione

amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica

agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta

giorni dal conferimento ovvero, per le indennita' di risultato, entro trenta giorni dal percepimento. ((3. Le sanzioni di cui

al comma 1 sono irrogate dall'Autorita' nazionale anticorruzione. L'Autorita' nazionale anticorruzione disciplina con

proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per

l'irrogazione delle sanzioni.))"

Ciò premesso si invita, con urgenza, ad adempiere, alla verifica e pubblicazione dei dati richiesti nei vari

articoli del Dlgs 33/2013.

Si fa inoltre presente che, secondo quanto precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)

con propria Deliberazione n. 66/2013, in caso di mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione

previsti dal D Lgs. n. 33/2013, il Responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione, alla scadenza del

termine indicato, sono obbligati a segnalare gli inadempimenti rilevati.

Cordiali saluti

Il responsabile della trasparenza

Francesco De Raffael

Pauda at di S

Il responsabile dell'Anticor

vv. Bruno Kosaspina

41

SEGRETARIO CHICI

Avv. Bruno Rea afgina